



UNIONE PILOTI

STATUTO UNIONE PILOTI

Art. 1) - E' costituita tra i Componenti un'Associazione che assume la denominazione:

"Unione Piloti"

ovvero, in forma abbreviata anche **U.P.**, di seguito nel presente atto "Associazione"

Art. 2) - L'Associazione ha sede in Roma Via Flaminia n° 732/D. Possono istituirsi, nelle forme di legge sedi ed uffici locali anche all'estero.

Art. 3) - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e la sua cessazione può essere disposta nei casi e con le modalità previste nel presente statuto, nonché per il venire meno della pluralità degli associati, per impossibilità di funzionamento, per raggiungimento o impossibilità di raggiungimento delle finalità associative.

Art. 4) - L'Associazione è ispirata e, quindi, si fonda sul principio della più ampia democrazia nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento e pertanto:

- a) la partecipazione e l'iscrizione all'Associazione è volontaria e può essere ritirata in qualsiasi momento;
- b) ogni associato, purché in regola con l'iscrizione e la relativa contribuzione, partecipa alla vita associativa con i diritti e i doveri stabiliti dallo statuto;
- c) è garantito il rispetto di ogni diversità tra i singoli associati, essendo vietato ogni tipo di discriminazione, ed è altresì garantita la libertà di espressione e di rappresentazione civile del pensiero degli associati;
- d) ogni minoranza ha diritto a partecipare attivamente alla vita associativa ed esprimere civilmente le proprie necessità e posizioni le quali devono trovare rilevanza e tutela, purché non in contrasto con gli interessi dell'intera categoria, attraverso meccanismi in grado di garantire la possibilità di rappresentanza di dette minoranze negli organi della medesima Associazione;
- e) l'Assemblea Generale è il momento fondamentale di istanza, partecipazione, manifestazione, discussione e decisione in ordine ad ogni aspetto che riguarda l'Associazione e l'intera categoria professionale, comprese le piattaforme normative ed i contratti collettivi di categoria ed aziendali;
- f) ogni associato ordinario ha diritto di voto che, in qualsiasi sede, deve essere espresso, in proprio o per delega, in modo palese, ad eccezione delle votazioni degli organi elettivi e delle deliberazioni relative a questioni riferite a persone nei cui casi, invece, l'espressione del voto è segreta;
- g) è ammesso il ricorso al referendum, sia abrogativo che propositivo, relativamente a qualsiasi aspetto della vita associativa, nonché di quello dell'intera categoria, su iniziativa di un numero di associati che rappresenti, a seconda delle questioni, almeno il 30% (trenta per cento) degli iscritti, ovvero degli iscritti appartenenti alla compagnia aerea o della realtà alla quale si riferisce il referendum, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio dei delegati;
- h) la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli associati e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;
- i) l'Associazione, allo scopo di ottenere il massimo grado di democrazia, deve favorire, garantire e tutelare: la massima partecipazione degli associati alla vita ed alle attività associative; la trasparenza in ogni lavoro associativo; la comunicazione tempestiva, completa, comprensibile e disponibile; l'attuazione di un regolamento elettorale che permetta di avere una corretta rappresentatività e proporzionalità di tutte le componenti associative; del principio che gli incarichi politici vanno attribuiti solo a chi ha ottenuto attraverso il voto la fiducia degli associati; di quanto necessario a garantire sempre la governabilità, mettendo in atto tutti gli accorgimenti o regolamenti necessari a rendere possibile la regolarità, la trasparenza e l'efficienza dei lavori della Associazione.

E' incompatibile qualsiasi carica nell'Associazione, ad eccezione di quelle di membro dei Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti, con incarichi aziendali, salvo quelli aventi carattere esclusivamente tecnico e addestrativo ivi compresi gli incarichi di istruttore e di istruttore-controllore. Ulteriori eventuali deroghe a detto principio generale di incompatibilità, devono essere valutate di volta in volta dal Consiglio dei Delegati, ascoltato il parere del Comitato dei Garanti, al fine di determinare le modalità, i termini e le condizioni di dette deroghe.

Art. 5) - L'Associazione non ha fini di lucro ed ha quale finalità principale la rappresentanza unitaria, la promozione e lo sviluppo professionale, etico, tecnico ed economico degli appartenenti alla categoria dei piloti e delle altre realtà produttive dell'aviazione civile, nonché la tutela degli interessi ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli stessi, anche realizzando relazioni e cooperazioni tra gli associati e le organizzazioni professionali, gli enti e comunque tutti gli operatori del settore del trasporto e del lavoro aereo.

In tale ambito, quindi, l'Associazione ha il potere di rappresentare gli associati, potendo altresì agire in nome e per conto degli stessi, nonché degli appartenenti all'intera categoria, in tutte le sedi competenti, compresi gli organi istituzionali e le imprese esercenti attività di trasporto e lavoro aereo e, in tale ambito, intervenire: a) nella contrattazione collettiva ed aziendale in ordine a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro; b) nelle iniziative necessarie alla soluzione dei problemi normativi, compresi quelli retributivi della categoria; c) nell'organizzazione del lavoro degli appartenenti alla categoria richiedendo ed ottenendo le informazioni necessarie all'intervento e al controllo della gestione, dei programmi di investimento e dei processi interni delle aziende di trasporto aereo presso le quali gli iscritti prestano l'attività lavorativa, con particolare riferimento agli aspetti che coinvolgono la categoria di riferimento; d) nella realizzazione di attività associative tramite la formazione di commissioni e gruppi di studio specializzati nei vari campi di interesse professionale (tecnico, giuridico, economico, sanitario, ecc.); e) nella promozione di ogni iniziativa volta a favorire l'adesione, più ampia possibile, ai principi ed ai convincimenti propri della Associazione; f) nell'assistenza morale e materiale agli associati ed ai loro familiari che siano considerati in situazione di particolari necessità sulla base di criteri determinati nel regolamento e/o dal Consiglio dei delegati.

Per il raggiungimento di detti scopi l'Associazione può svolgere e sostenere, tra l'altro, tutte le iniziative ritenute opportune, quali, a mero titolo esemplificativo: a) la prestazione in favore degli associati di tutti i servizi necessari e, comunque, connessi all'esercizio delle professioni dell'aviazione civile, come ad esempio, quelli previdenziali, assistenziali, pensionistici e sanitari, nonché quelli di formazione professionale e di consulenza tecnica, legale, fiscale ed amministrativa; b) l'assistenza nell'esercizio e nella tutela dei diritti degli associati derivanti dalla titolarità di partecipazioni nelle società presso le quali gli stessi esercitano l'attività lavorativa; c) l'elaborazione e la diffusione delle informazioni relative allo svolgimento delle attività professionali attraverso l'attuazione di iniziative di carattere editoriale; d) la realizzazione degli interventi, anche nelle opportune sedi istituzionali, per l'ottimizzazione delle aziende che svolgono attività di trasporto e lavoro aereo finalizzati alla sicurezza del lavoro e della professionalità, offrendo la propria collaborazione alle medesime aziende anche sul piano gestionale e delle scelte strategiche; e) la costituzione di un Albo Professionale che raccolga e disciplini tutte le attività svolte dalla gente dell'aria nell'ambito del trasporto e del lavoro aereo.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione si avvale di una propria organizzazione mentre, per l'erogazione dei servizi agli associati ritenuti necessari, può assumere cointeressenze e partecipazioni in enti ed imprese, sotto qualsiasi forma.

L'Associazione può inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine alle proprie finalità in Italia ed all'estero, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, nel rispetto della normativa vigente, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie a favore di terzi, anche società, qualunque ne sia l'oggetto.

Art. 6) - Possono essere iscritti all'Associazione, in qualità di associati ordinari, le persone fisiche, appartenenti ai paesi dell'Unione Europea, in possesso di un brevetto aeronautico professionale tecnico (PNT) di qualsiasi livello, purché abbiano sempre mantenuto una condotta moralmente ineccepibile.

Il numero degli associati è illimitato ed i diritti relativi alla qualità di associato non sono trasferibili, né per atto tra vivi né per causa di morte, salvo quanto stabilito in deroga a detto principio dallo statuto dell'Associazione o dal regolamento.

Gli associati si distinguono in: a) Ordinari : sono tali gli associati dipendenti di Compagnie di navigazione aerea o che svolgono lavoro aereo così come definito dal codice della navigazione. La qualità di associato ordinario attribuisce i relativi diritti e, tra questi, quello di esercitare il diritto di voto nelle elezioni degli organi elettivi dell'Associazione, nonché nell'Assemblea Generale, se in regola con il pagamento della contribuzione sociale; b) Aggregati : sono tali gli associati, sempre muniti di brevetto aeronautico professionale tecnico (PNT), non dipendenti da alcuna Compagnia di navigazione aerea, ed i pensionati del Fondo Volo o anche di qualsiasi altro consimile Fondo pensionistico che dovesse essere istituito; c) Onorari: sono tali le persone che sono ritenute idonee per meriti, prescelte con delibera del Consiglio dei Delegati, su proposta del Presidente.

Gli associati ordinari versano una quota associativa mensile commisurata ad una percentuale dello stipendio nella quota deliberata dal Collegio di Presidenza (Executive-Board); gli associati aggregati versano una quota fissa annuale, nell'importo deliberato da detto Collegio di Presidenza; gli associati onorari non versano alcuna quota associativa.

Art. 7) - L'ammissione all'Associazione ha luogo su domanda presentata al Collegio di Presidenza (Executive Board), in persona del Presidente, nonché all'azienda presso la quale l'aspirante associato presta la propria attività. Il Collegio delibera in merito alla ammissione alla prima riunione. In caso di ammissione l'iscrizione ha effetto dalla data della domanda, anche ai fini dei versamenti delle suddette quote associative. Nel caso la domanda venga respinta il Presidente ne dà comunicazione scritta all'interessato, il quale può nuovamente presentarla, controfirmata da quattro associati, dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla suddetta comunicazione.

Art. 8) - L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente ed all'Azienda presso la quale esercita la propria attività. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della suddetta comunicazione da parte dell'Associazione ma non fa venire meno l'obbligo di pagamento di quanto fino a quel momento dovuto nonché, per gli associati aggregati, della quota associativa relativa al periodo annuale di iscrizione e, in ogni caso, non dà diritto alla restituzione di alcuna somma a qualsiasi titolo.

Art. 9) - Qualunque associato può essere escluso o sospeso dall'Associazione qualora: a) non ottemperi agli obblighi di cui allo Statuto, al regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali, nei modi e termini previsti; b) si renda responsabile di atti contrari ai principi ispiratori dell'Associazione.

Le deliberazioni di esclusione e di sospensione sono adottate dal Comitato dei Garanti, su proposta del Consiglio dei Delegati, devono essere adeguatamente motivate e devono menzionare la durata della sospensione. Le suddette decisioni sono comunicate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'associato escluso o sospeso può impugnare la decisione di esclusione o sospensione avanti al Comitato dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa. In ogni caso l'associato escluso può presentare domanda di nuova ammissione con la contestuale presentazione di almeno quattro associati e dopo il decorso di almeno un anno da detta comunicazione.

L'esclusione e la sospensione non danno diritto alla restituzione di alcuna somma a qualsiasi titolo.

Art. 10) - Tutti gli associati sono obbligati ad osservare lo Statuto sociale, il regolamento della Associazione esistente, nonché ogni ulteriore disposizione e deliberazione emanata, anche successivamente alla data di iscrizione, dagli organi della Associazione per disciplinare l'attività ed il funzionamento della stessa, comprese quelle relative all'effettuazione dei versamenti delle quote associative.

Ciascun associato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione il cambiamento di domicilio e recapito telefonico; in difetto si considera valido, per quanto possa occorrere, quanto comunicato al momento dell'iscrizione e, comunque, l'ultimo domicilio e recapito telefonico comunicato.

Art. 11) - Gli organi della Associazione sono: L'Assemblea Generale; il Presidente; il Collegio di Presidenza (Executive Board); il Consiglio dei Delegati; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato dei Garanti.

Art. 12) - L'Assemblea Generale rappresenta tutti gli associati. Le relative deliberazioni attuate nei termini di statuto e regolamento vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. Il diritto di intervento nell'Assemblea Generale spetta a tutti gli associati. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati ordinari, purché siano in regola con il versamento delle quote associative, non siano soggetti a provvedimento disciplinare di sospensione e siano iscritti nel libro degli associati da almeno 30 (trenta) giorni. Ogni associato ordinario ha diritto ad esprimere un solo voto e può rappresentare non più di 3 (tre) associati.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente presso la sede o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed inoltre tutte le volte che ne facciano richiesta al Presidente almeno 1/4 (un quarto) degli associati con indicazione degli argomenti che si intende porre all'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata con comunicazione affissa nella bacheca delle comunicazioni sindacali ed aziendali ed inviata a mezzo telefax ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che non siano piloti in servizio, il tutto almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, del giorno, del mese, dell'anno e dell'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione. Le riunioni dell'Assemblea Generale e le relative deliberazioni devono risultare da verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea Generale in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti ed in ogni caso delibera a maggioranza dei presenti tranne nei casi previsti nello Statuto per i quali sono previste maggioranze qualificate.

L'Assemblea Generale: a) approva il bilancio d'esercizio; b) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti; c) elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti, provvedendovi, in difetto direttamente i medesimi organi; d) delibera in ordine alle questioni ad essa sottoposte dagli altri organi sociali.

Art. 13) - Il Presidente dirige e coordina l'attività dell'Associazione garantendo l'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali di concerto con il Vice Presidente esecutivo, a cui sono assegnate le opportune deleghe dal Collegio di Presidenza. Il Presidente inoltre convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Collegio di Presidenza ed il Consiglio dei Delegati. Nel caso di assenza, impedimento o delega del Presidente, il Consiglio dei Delegati è presieduto dal Vice Presidente, dal Segretario Generale o da un membro Anziano del Consiglio. Il Presidente svolge inoltre le funzioni a lui delegate dagli altri organi dell'Associazione. In particolare per quanto riguarda i rinnovi dei contratti collettivi di categoria o aziendali, il Presidente elabora le relative piattaforme contrattuali con gli altri membri del Collegio di Presidenza e con la consulenza dei dipartimenti interessati. Espone quindi il risultato al Consiglio dei Delegati per la verifica della sua rispondenza alle linee di politica generale determinate dal medesimo Consiglio dei Delegati. Al Presidente è attribuita la rappresentanza sostanziale e processuale, attiva e passiva, dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed eventualmente dal Segretario Generale. Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati anche non consecutivi ed è scelto tra i piloti in servizio di volo. L'incarico di Presidente può essere revocato per iniziativa assunta dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio dei Delegati ed approvata dai 2/3 (due terzi) del Collegio formato dal Consiglio dei Delegati e dal Comitato dei Garanti. In tale situazione devono essere indette nuove elezioni per la nomina del nuovo Presidente e di tutto il Consiglio dei Delegati.

Art. 14) - Il Collegio di Presidenza (Executive Board) è l'organo amministrativo e di governo, con tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione; esso predispone, tra l'altro, in accordo con il Consiglio dei Delegati, le linee strategiche anche di politica generale relativamente alle questioni che riguardano gli associati e tutti gli appartenenti alla categoria ed inoltre definisce le problematiche specifiche che non trovino adeguata soluzione nell'ambito degli organismi periferici dell'Associazione. Fra i suoi compiti vi sono, in particolare, quelli di: a) provvedere a quanto necessario all'attuazione delle finalità statutarie; b) redigere il bilancio d'esercizio da sottoporre prima al collegio dei revisori dei conti per un parere qualificante e quindi all'Assemblea Generale per la sua approvazione, determinando anche l'utilizzazione delle eventuali eccedenze di cassa; c) predisporre il bilancio preventivo per le attività da svolgere, in collaborazione con i dipartimenti interessati, bilancio che dovrà poi essere vagliato ed approvato in una apposita riunione del Consiglio dei Delegati; d) determinare l'ammontare delle suddette quote associative; e) decidere in ordine all'acquisto ed alla vendita di beni mobili ed immobili ed all'acquisto ed alla cessione di partecipazione in altri enti; f) istituire le occorrenti commissioni per l'esecuzione di compiti temporanei, che non possono essere adeguatamente assolti dai dipartimenti o settori e che siano di particolare importanza ed urgenza.

Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente esecutivo, dal Segretario Generale, dal Direttore dei Settori, dal Direttore Tecnico. Gli incarichi e le deleghe ai membri del Collegio di Presidenza sono assegnate e revocate secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Il Direttore tecnico è responsabile del dipartimento tecnico. Il Direttore dei Settori ha la responsabilità del coordinamento dei settori ed è portavoce degli stessi all'interno del Collegio di Presidenza.

Il Collegio di Presidenza dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili, salvo quanto previsto per il Presidente.

Il Collegio di Presidenza si riunisce almeno mensilmente su convocazione, anche verbale, del Presidente, o scritta di almeno tre membri, è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri che devono comprendere il Presidente o il Vice Presidente quando espressamente delegato dal Presidente stesso, il Segretario Generale ed il Direttore dei Settori.

Art. 15) - Il Consiglio dei Delegati è il secondo organo politico dell'Associazione. Appartengono al Consiglio dei Delegati gli eletti come previsto compresi i membri del Collegio di Presidenza.

Il numero dei Consiglieri (compresi i componenti del Collegio di Presidenza) è determinato dal numero degli Associati Ordinari. Sono eletti 21 (ventuno) Consiglieri se gli Associati ordinari sono meno di 500 (cinquecento), 25 (venticinque) Consiglieri per un numero di Associati compreso fra 500 (cinquecento) e 699 (seicentonovantanove) e 29 (ventinove) Consiglieri per un numero di Associati superiore o uguale a 700 (settecento).

Il Consiglio dei Delegati ha prevalenti compiti di indirizzo e controllo e compiti minori o sussidiari di gestione e governo e determina prioritariamente l'indirizzo politico dell'Associazione, in accordo ai principi ed a quanto deliberato dalla Assemblea Generale e decide su tutte le questioni relative al rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione nonché al raggiungimento delle finalità associative. Il Consiglio dei Delegati, tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo: a) vigila in ordine al rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione; b) elabora le politiche

associative, con il supporto dei dipartimenti competenti, su tutte le tematiche di interesse quali, ad esempio, la sicurezza del volo, la previdenza, l'assistenza sanitaria, l'organizzazione generale del lavoro, le relazioni politiche istituzionali ed industriali; c) determina l'ammontare dei corrispettivi a titolo di rimborso e indennità per mancato introito a fronte di incarichi particolarmente gravosi, fermo restando il principio secondo cui gli incarichi associativi sono volontariamente svolti a titolo gratuito; d) visiona, controlla, ed approva il bilancio preventivo ricevuto dal Collegio di Presidenza. Ove il bilancio non venga approvato, può richiedere l'intervento del Collegio dei Revisori dei Conti e può con adeguata motivazione rinviare il bilancio preventivo al Collegio di Presidenza perchè questo sia modificato ed emendato. Nella riunione di approvazione del bilancio preventivo i membri del Collegio di Presidenza partecipano alla riunione senza diritto di voto; e) deferisce al Comitato dei Garanti le questioni in ordine alle quali potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di associati, esprimendo il proprio parere in merito; f) può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri ovvero al Collegio di Presidenza; g) istituisce quando necessario apposite commissioni per l'esecuzione di compiti temporanei di particolare importanza ed urgenza.

Un terzo del Consiglio dei Delegati ha facoltà di proporre mozione di sfiducia motivata nei confronti di ogni membro del Collegio di Presidenza (Executive Board) per gravi violazioni statutarie o per atti contrari alle finalità dell'Associazione. La mozione è approvata se presa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei Delegati. Il membro sfiduciato è sostituito da un Consigliere appartenente alla lista dello stesso scelto dal capolista della lista di appartenenza. Lo stesso si attua in caso di dimissioni volontarie di un componente del Collegio di Presidenza.

Il Consiglio dei Delegati si riunisce almeno due volte l'anno, con le modalità previste dal regolamento.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano meno, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri che non rappresentino la maggioranza dell'intero Consiglio dei Delegati, questi sono scelti in ordine tra i primi non eletti delle liste di appartenenza dei consiglieri che hanno lasciato il Consiglio dei Delegati; in caso non vi siano più nomi nelle liste i Consiglieri in carica possono provvedere a sostituire i membri venuti meno eleggendo i nuovi per cooptazione, con deliberazione approvata dal Comitato dei Garanti. I consiglieri così nominati restano, comunque, in carica fino alla naturale scadenza del rispettivo mandato. Nel caso in cui nel corso del mandato venga meno la maggioranza del Consiglio dei Delegati, l'intero organo decade ed i consiglieri rimasti in carica devono provvedere, anche singolarmente, ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a dare corso alle procedure statutarie per la nomina del nuovo Consiglio dei Delegati.

Art 16) I membri elettivi del Consiglio dei Delegati sono scelti con il sistema del voto di lista e, pertanto, si procede alla loro elezione nei modi indicati nel regolamento e, comunque, possono partecipare alle elezioni gli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative; inoltre, prima della data fissata per le elezioni, con le modalità ed entro il termine indicato nel regolamento, ogni associato o gruppo di associati deve depositare le liste contenenti un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggersi, contraddistinti da un numero progressivo; le liste con un numero di candidati inferiore a detto numero complessivo non possono essere prese in considerazione ai fini della votazione e quindi della relativa elezione. Le liste sono validamente accettate solo se supportate dalla firma di almeno 50 (cinquanta) associati. Ogni lista deve rappresentare il maggior numero possibile delle componenti degli associati (lungo raggio, corto raggio, comandanti, piloti, anziani, giovani, rappresentanze delle Compagnie non appartenenti al Gruppo Alitalia).

Nel corso delle elezioni ogni associato dispone di un voto ed ogni voto viene attribuito esclusivamente alla singola lista votata e non ai singoli candidati; i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi per 1(uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei) e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in un'unica graduatoria decrescente, garantendo in ogni caso l'elezione nel Consiglio dei Delegati di un rappresentante per ogni singola Compagnia e realtà operativa presente nell'Associazione; sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati; in caso di parità dei voti ottenuti dalle liste, per l'assegnazione delle cariche si procederà al ballottaggio tra le stesse liste. In caso di parità di quozienti per l'ultimo candidato da eleggere, è eletto il candidato con la posizione più alta nella lista di appartenenza.

Sono eletti Presidente e Vice Presidente il primo e il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Segretario Generale spetta di diritto alla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, purché abbia superato il 20% (venti per cento) dei voti.

Inoltre ogni lista che abbia ottenuto oltre il 20% (venti per cento) dei voti scrutinati ha diritto ad avere un rappresentante all'interno del Collegio di Presidenza, ed ogni lista che abbia ottenuto il 40% (quaranta per cento) o più di voti ha diritto ad avere due membri nel Consiglio di Presidenza.

Qualora non si verifichi la completa assegnazione delle cariche, queste verranno attribuite secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art.17) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, oltre 2 (due) supplenti, che durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone non iscritte all'Associazione.

L'Assemblea inoltre nomina il Presidente di detto organo ovvero, in difetto, vi provvede direttamente il medesimo Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa della Associazione e di compilare la propria relazione al bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, quando richiesto dal Consiglio dei Delegati, partecipando inoltre alle riunioni del Consiglio dei Delegati ed all'Assemblea Generale in occasione delle quali deve essere invitato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e si riunisce con le stesse modalità previste per il Consiglio dei Delegati. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di non meno di 2 (due) dei suoi membri; le decisioni devono essere prese a maggioranza e devono risultare da un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti alla seduta.

Qualora nel corso del mandato un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti venga meno per qualsiasi motivo, subentra al suo posto il membro supplente più anziano. Qualora vengano meno più di due membri effettivi, il Consiglio dei Delegati deve provvedere a nominare i membri effettivi venuti meno.

Art. 18) Il Comitato dei Garanti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti che vengono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone non iscritte all'Associazione. Tra i membri effettivi l'Assemblea Generale nomina il Presidente che, in difetto, è nominato direttamente dal medesimo Comitato.

I membri effettivi e supplenti del Comitato dei Garanti non possono rivestire altre cariche sociali.

Il Comitato dei Garanti ha il compito di: a) irrogare le sanzioni disciplinari all'interno della Associazione, quali il richiamo solenne, la sospensione temporanea dalla Associazione e l'esclusione dalla Associazione per indisciplina ovvero indegnità; b) dirimere in via amichevole e bonaria, quindi con procedura informale e valutazione equitativa, le controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Associazione, tra i medesimi organi ed i singoli associati ovvero tra gli associati in relazione ai rapporti sociali; c) deliberare in ordine ai ricorsi presentati contro il mancato accoglimento delle domande di adesione alla Associazione.

Il Comitato dei Garanti decide sulle questioni sottoposte al suo giudizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla loro presentazione.

Tutte le decisioni del Comitato dei Garanti devono essere motivate ed essere adottate in contraddittorio con i soggetti direttamente interessati ai quali, in particolare, deve essere preventivamente data la possibilità di rappresentare le proprie ragioni, in forma scritta o anche solo orale, secondo le determinazioni del medesimo Comitato. Le decisioni devono essere comunicate al diretto interessato a mezzo lettera raccomandata o telefax e pertanto qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alle questioni suddette deve essere devoluta al Comitato dei Garanti inviando le relative istanze al Presidente del medesimo organo che a tal fine è domiciliato presso la sede della Associazione.

Il Comitato dei Garanti è convocato dal suo Presidente e si riunisce con le stesse modalità previste per il Consiglio dei Delegati. Qualora un membro effettivo non possa partecipare ad una riunione può farsi sostituire da un membro supplente più anziano. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di non meno e non oltre 3 (tre) dei suoi membri, tra effettivi e supplenti, le decisioni devono essere prese a maggioranza, devono essere motivate e risultare da un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti alla seduta.

Qualora nel corso del mandato un membro effettivo del Comitato dei Garanti venga meno, per qualsiasi motivo, subentra definitivamente al suo posto il membro supplente più anziano. Qualora vengano meno più di due membri effettivi, il Consiglio dei Delegati deve provvedere a nominare i membri effettivi venuti meno.

Art. 19) Per lo svolgimento di determinate attività l'Associazione si avvale della collaborazione di Dipartimenti, quali uffici con particolari competenze necessarie per l'efficiente ed efficace svolgimento della vita associativa. Il funzionamento e le competenze dei Dipartimenti sono specificamente disciplinati nel regolamento. Ogni Dipartimento ha un proprio Direttore responsabile, che è un componente del Collegio di Presidenza oppure un Consigliere. Le deleghe vengono attribuite dal Presidente in accordo con gli altri membri del Collegio di Presidenza. Il Dipartimento Tecnico è comunque sempre diretto dal Direttore Tecnico. Il dipartimento "Comunicazione & Rapporti con le Aziende" e il dipartimento "Rapporti sindacali, Relazioni Industriali & Contratto" è normalmente diretto dal Presidente o su sua delega dal Vice Presidente. Il Dipartimento "Amministrazione Informatica, Logistica & Organizzazione Interna" è normalmente diretto dal Segretario Generale o dal Direttore dei Settori. La delega alla direzione di un dipartimento può essere ritirata in qualsiasi momento dal Presidente in accordo con il Collegio di presidenza a maggioranza. Ogni Dipartimento ha un proprio assetto organizzativo definito, oltre che dal regolamento, da ciascun

responsabile.

Sono ritenuti, comunque, determinanti i seguenti Dipartimenti: 1-Comunicazione & Rapporti con le Aziende; 2-Rapporti sindacali, Relazioni Industriali & Contratto; 3-Amministrazione, Informatica, Logistica & Organizzazione Interna; 4-Dipartimento Tecnico & Formazione; 5-Previdenza; 6-Azionariato; 7-Qualità della vita & Crew-management; 8-Assistenza sanitaria; 9-Affari Legali.

Detti Dipartimenti possono in ogni caso essere aumentati o fusi tra loro con deliberazione del Consiglio dei Delegati e su proposta del Collegio di Presidenza, a seconda delle necessità organizzative dell'Associazione.

Art. 20) L'Associazione si avvale di una struttura periferica territoriale, presente all'interno di ogni singola azienda presso la quale gli associati esercitano la propria attività lavorativa, e svolge la propria azione attraverso organismi con competenze specifiche in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli associati, in ottemperanza alle linee generali definite dagli organi centrali ai quali detti organismi sono istituzionalmente collegati.

La presenza delle diverse strutture periferiche è determinata in base alle dimensioni della singola azienda ed alle effettive necessità delle diverse realtà presso le quali gli associati esercitano la propria attività lavorativa.

Nel regolamento e, ove necessario, con deliberazione del Consiglio dei Delegati, sono determinate in dettaglio le specifiche attribuzioni e competenze, la struttura organizzativa, il funzionamento ed i quorum necessari per attivare i diversi organismi e, comunque, le diverse strutture periferiche o altre forme alternative di rappresentanza territoriale degli associati.

Gli organismi della struttura periferica, all'interno di ogni singola azienda presso la quale gli associati esercitano la propria attività lavorativa, possono essere: l'Assemblea di Compagnia, il Consiglio Direttivo locale, il Rappresentante di Compagnia, la Commissione Tecnica locale, il Direttore Tecnico, la Commissione Contratto aziendale ed i Gruppi di Lavoro.

Art. 21) Il fondo della Associazione è costituito dai proventi derivanti dalle quote associative, dall'eventuale eccedenza delle gestioni annuali e dalle devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed in particolare il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 1999. Alla fine di ogni esercizio il Direttore del dipartimento Amministrazione & Finanza redige il bilancio della gestione da sottoporre all'Assemblea Generale per la sua approvazione unitamente alle relazioni sulla gestione del Consiglio dei Delegati e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 22) L'Associazione può aderire ad altre Associazioni od Enti nazionali ed internazionali che abbiano scopo uguale o affine al proprio.

L'Unione Piloti considera un bene primario l'unità della categoria. Si promuoveranno quindi tutte quelle attività che possano portare ad avere la categoria più unita e quindi più forte. L'iniziativa principale può essere quella di una federazione che includa tutte le sigle esistenti. La Unione Piloti si propone di perseguire l'obiettivo di riunire tutti i piloti italiani in una federazione. Ugualmente si attiveranno tutte quelle iniziative che possano portare a forme di collaborazione con le altre categorie dei naviganti con le quali si possono individuare forme di lavoro e collaborazioni federative.

Art. 23) Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da tanti associati che rappresentino la metà più 1 (uno) degli associati aventi diritto al voto ovvero può essere deliberato su proposta del Consiglio dei Delegati da sottoporre all'Assemblea Generale che delibera con le maggioranze di cui al presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori, stabilendone le competenze e fissando il riparto e la devoluzione delle eventuali attività, le quali potranno essere ripartite tra gli associati in proporzione ai versamenti effettuati ovvero devolute ad associazioni affini o ad enti di beneficenza.

Art. 24) Qualsiasi controversia relativa ai rapporti di cui al presente Statuto, esperito il tentativo di definizione bonaria della controversia in seno al Comitato dei Garanti, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, qualora la stessa per sua natura ed oggetto non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui la controversia sia tra due sole parti (intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino, congiuntamente, un arbitro) il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati uno per ciascuna dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due. In caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall'ultima accettazione, il secondo ed il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro, con le modalità e nei

termini sopra stabiliti. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro che fungerà da Presidente se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri tra i quali verrà scelto il Presidente se le parti in lite saranno in numero dispari. In difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più arbitri, provvede il Presidente del Tribunale di Roma, con le modalità ed i termini sopra stabiliti. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione (morte, impedimento, rinuncia ecc.) uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata: in tal caso, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell'intervenuto impedimento. Il Collegio Arbitrale ha sede in Roma. Gli arbitri giudicheranno secondo equità senza osservare le norme nel codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina. Tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.

Art. 25) Possono presentare proposte di modifiche dello statuto: a) 1/3 (un terzo) del Consiglio dei Delegati; b) tre membri su cinque del Collegio di Presidenza; c) il 20% (venti per cento) degli Associati.

Qualsiasi proposta di modifica dello statuto viene discussa dal Consiglio dei Delegati, allargato a tutti gli Associati che ne facciano richiesta. Dopo la discussione si passa alla votazione per l'approvazione che deve essere fatta articolo per articolo o eventualmente emendamento per emendamento. Partecipano alle votazioni solo i membri del Consiglio dei Delegati. Approvati tutti gli articoli modificati, occorre una approvazione generale di tutte le modifiche effettuate. Nel caso questa approvazione non vi sia occorre riprendere la procedura dall'inizio.

A seguito dell'approvazione di determinate modifiche statutarie il Presidente indice il referendum degli Associati per l'approvazione finale.

Non possono essere effettuate modifiche statuarie dei seguenti articoli N. 4 (Principi); N.5 (Finalità); N. 25 (Modifiche e Integrazioni Statutarie).

Art. 26) Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto costitutivo e Statuto è fatto rinvio alle norme di legge.

Art. 27) La sede della associazione così come sopra indicata è provvisoria, in quanto si è convenuto di ricercare con urgenza una nuova sede in Roma ed una sede distaccata in Milano che siano entrambe il più vicino possibile al posto di lavoro degli associati.

L'associazione ha soci fondatori che definiranno la struttura direttiva provvisoria in grado di permettere l'iniziale funzionamento dell'associazione.

I soci fondatori sono, oltre ai costituiti Componenti, anche tutti coloro che avranno aderito all'Associazione entro il 30 giugno 1999.

Entro un anno dalla data odierna saranno indette le elezioni ed i nuovi eletti rimarranno in carica per anni 3 (tre).

Tutte le spese di qualsiasi natura sostenute per la costituzione dell'Associazione sono a carico dell'Associazione stessa. I soci fondatori saranno quindi rimborsati di tutti gli esborsi effettuati per conto dell'Associazione.

Roma 11 Giugno 1999